

# **Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo della Svizzera per gli addestramenti e le esibizioni aeronautiche del team PC-7 delle Forze aeree**

del 21 maggio 2010

---

Autorità di decisione: Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna .

Oggetto: Lo spazio aereo nella zona del Walensee è temporaneamente riclassificato in zona regolamentata (Restricted Area) con, di fatto, interdizione al volo. Durante gli orari fissati, all'interno della zona regolamentata, nello spazio aereo previsto per gli addestramenti e le esibizioni aeronautiche del team PC-7 delle Forze aeree, sono vietati i voli con aeromobili civili. I voli di ricerca e salvataggio e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi a condizione che sia rispettata la procedura indicata nel Manuale d'informazione aeronautica, AIP), capitolo ENR 5.1 – 4.

Basi giuridiche: In conformità all'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose, per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. Se un eventuale ricorso avesse effetto sospensivo, sarebbe impossibile garantire uno svolgimento ordinato e sicuro delle esibizioni acrobatiche e dei voli di addestramento del team PC-7. Di conseguenza, l'UFAC toglie l'effetto sospensivo ai ricorsi contro la presente decisione.

Contenuto della decisione:

1. Lo spazio aereo in questione è riclassificato in zona regolamentata temporanea conformemente alla tabella riportata qui sotto.

| Luogo           | Data                | Coordinate                | Raggio | Quota                               | Osservazioni   |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|--|
| Regione Walense | 25-28 maggio 2010   | 47°09'18"N<br>009°18'46"E | 11 km  | da 3000 ft AMSL a<br>13 000 ft AMSL | Gli orari di attivazione della zona regolamentata temporanea dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche e sono resi noti mediante NOTAM. |
|                 | 9-11 giugno 2010    |                           |        |                                     |  |
|                 | 14 e 15 luglio 2010 |                           |        |                                     |  |

2. All'interno della zona regolamentata, nelle date e negli orari indicati al punto 1, sono vietati i voli con aeromobili civili. I voli di ricerca e salvataggio e i voli di aerambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi a condizione che sia rispettata la procedura indicata nel Manuale d'informazione aeronautica, (AIP), capitolo ENR 5.1 – 4.
3. Le relative annotazioni nell'AIP vengono adeguate temporaneamente per mezzo di NOTAM conformemente al punto 1, e sono parte integrante della presente decisione.
4. Ad eventuali ricorsi contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo.
5. La presente decisione deve essere notificata alle Forze aeree, a Skyguide e a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, e deve essere pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera 2010 interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura è conforme alle disposizioni della PA.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per iscritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso decorre dal giorno seguente a quello di pubblicazione. Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

8 giugno 2010

Ufficio federale dell'aviazione civile:

Il direttore, Peter Müller

## Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

---

Il prezzo dell'abbonamento annuo al *Foglio federale*, inclusa la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, è di 295.– franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo *Foglio federale* (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.– franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola *Raccolta ufficiale delle leggi federali* ammonta a 145.– franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.– franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al *Foglio federale* completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: [verkauf.gesetze@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.gesetze@bbl.admin.ch). Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli *estratti* dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

8 giugno 2010

Cancelleria federale

---